

COMUNE DI LAVARONE
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 dd. 04 luglio 2017

INDICE

- Art. 1 – Inquadramento normativo
- Art. 2 – Oggetto e obbligatorietà del servizio
- Art. 3 – Frequenza del servizio
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 – Obblighi degli assuntori del servizio
- Art. 6 – Controlli e libretto dei camini
- Art. 7 – Sanzioni amministrative
- Art. 8 – Pubblicazioni

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il servizio di pulizia dei camini nel Comune di Lavarone è reso obbligatorio ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale del 20.08.1954, n. 24, dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11.08.1964, n. 1711, dal Decreto del Presidente della Provincia dd. 09.08.2012, n. 15-90/Leg. e dal presente regolamento comunale.

ART. 2 - OGGETTO E OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO

I proprietari e gli amministratori di fabbricati sono obbligati a pulire personalmente o a far pulire a proprie spese da ditte specializzate, con pagamento diretto alle stesse, e secondo necessità dettate dalla frequenza d'uso e dal tipo di combustibile usato, le canne fumarie in esercizio (per canna fumaria "in esercizio" si intende quella al servizio di fonti di calore a combustibile solido, liquido e gassoso, attivate durante l'anno) e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

ART. 3 – FREQUENZA DEL SERVIZIO

La pulizia delle canne fumarie in esercizio deve essere eseguita secondo le seguenti modalità:

- a) ogni 40 quintali di combustibile solido e in ogni caso, almeno una volta all'anno;

- b) indipendentemente da quanto previsto nella lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento;
- c) la pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido deve essere svolta a cadenza biennale;
- d) il controllo delle canne fumarie dei combustibili gassosi va eseguito ogni tre anni.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ

Sono responsabili della pulizia delle canne fumarie, da effettuarsi con la frequenza indicata dal presente regolamento, i proprietari, i conduttori o gli utilizzatori degli immobili a vario titolo non precario, stagionale od occasionale.

La pulizia può svolgersi secondo le seguenti modalità:

- provvedervi personalmente garantendo l'esecuzione perfetta della pulizia delle canne fumarie mediante apposizione di firma responsabile sull'apposito libretto di cui all'art. 6;
- qualora la pulizia sia effettuata direttamente, incaricare una ditta specializzata ad effettuare il controllo della pulizia della canna fumaria e di apporre il visto di regolarità sul libretto stesso, con la frequenza di cui all'art. 3;
- incaricare una ditta specializzata di effettuare la pulizia della canna fumaria e di apporre il visto di regolarità sul libretto stesso.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, colui che li esegue deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO

I responsabili della pulizia delle canne fumarie (proprietari, conduttori, utilizzatori o spazzacamino) devono in modo particolare provvedere alla pulizia dei camini entro i termini fissati all'art. 3. Essi dovranno inoltre segnalare al Comune tutte le circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi e per la salute pubblica. Gli assuntori del servizio (proprietari, conduttori, utilizzatori o spazzacamino) assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti e in particolare per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose.

Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta è da ritenersi responsabile dei danni arrecati per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazioni a norme tecniche, legislative o regolamentari nonché delle eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

ART. 6 – CONTROLLI E LIBRETTO DEI CAMINI

Il Comune di Lavarone fornisce ad ogni proprietario di immobile, previa acquisizione di apposita dichiarazione del richiedente in ordine al numero ed alla tipologia dei camini presenti nell'immobile, un libretto per ogni canna fumaria, da compilare e vidimare a cura dello stesso periodicamente in occasione della manutenzione delle canne fumarie. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, può far controllare a campione il rispetto del presente regolamento, la corretta compilazione del libretto di camino e la regolare manutenzione delle canne fumarie, avvalendosi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, rilasciando attestazione dell'esito del controllo sul libretto dei camini.

Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

Per i vecchi camini occorre eseguire gli interventi in parola e compilare e vidimare il libretto entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Per i camini di nuova costruzione occorre compilare e vidimare il libretto entro 60 gg. dalla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune.

La vidimazione è effettuata dal Comune all'atto del rilascio o del rinnovo del libretto, in occasione dei controlli eseguiti oltre che in tutti i casi in cui il responsabile lo richieda.

ART. 7 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

I contravventori alle norme del predetto regolamento, sia che si tratti di mancata pulizia delle canne fumarie, di mancata compilazione del libretto dei camini, di mancata esibizione o di perdita dello stesso, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige). La sanzione viene applicata facendo riferimento alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8 – PUBBLICAZIONI

Il Comune provvederà a pubblicare sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio l'elenco degli spazzacamini che abbiano segnalato la loro attività sul territorio o siano iscritti all'albo telematico delle imprese, e le tariffe eventualmente fornite ed applicate.